

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1444/80 DELLA COMMISSIONE**

del 9 giugno 1980

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti n. 49 (codice 0490), originari dell'Uruguay, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari di paesi e territori in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario fissato nella colonna 6 del suo allegato B, in corrispondenza dei beneficiari elencati nella colonna 5 del medesimo allegato; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno o l'altro di detti paesi o territori non appena raggiunto, a livello comunitario, il massimale in questione;

considerando che per i filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto, il massimale è fissato a 2 tonnellate; che, alla data del 27 maggio 1980, le importazioni della Comunità di filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto, originari dell'Uruguay, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione; che, tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2894/79 che prevedono il rispetto di un massimale, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'Uruguay,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 13 giugno 1980 la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari dell'Uruguay:

Numero di codice	Categoria n.	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimex 1980	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
0490	49	ex 53.10	53.10-11; 15	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto:  Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1980.

*Per la Commissione*  
Étienne DAVIGNON  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 1.